

(N. 504)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPAGNOLLI, PESENTI, DE LUCA Angelo, PIECHELE,
TIRABASSI e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1954

Modificazione dell'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165,
sull'edilizia popolare ed economica.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle vigenti disposizioni di legge non tutte le categorie del personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che, per la particolare struttura organica della Azienda, sono assoggettate a differenti stati giuridici, possono beneficiare delle agevolazioni creditizie (finanziamenti attraverso la Cassa depositi e prestiti) previste per le cooperative fra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato per la costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche.

Pertanto ne deriva che una parte di personale di ruolo della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pur essendo ammessa

ai benefici della legislazione vigente, intesa ad incrementare l'edilizia popolare, è costretta a ricorrere — per la concessione di mutui — al finanziamento bancario, che risulta sensibilmente più oneroso rispetto a quello della Cassa depositi e prestiti.

La disposizione aggiuntiva all'articolo 91 del testo unico sull'edilizia popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche che si propone, tende a poter far beneficiare dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti tutto il personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attività di servizio ed in quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

All'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1° marzo 1952, n. 113, è aggiunta la lettera *g*) del seguente tenore:

g) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.